

DIREZIONE PROVINCIALE DI: AREZZO

UFFICIO TERRITORIALE DI: AREZZO

Registrazione di Atto Privato

Il 21/05/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZD, serie 3, numero 369

data di stipula: 18/05/2026

ident.vo telematico: TZD26L000369000BB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92093960513

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92093960513				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:





AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di AREZZO
Registrato il 21/05/2026...
N. 369.. Vol. Serie 3...
Precetti Euro

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Arezzo
Copia Conforme all'Originale

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

ASSOCIAZIONE CIVES – NUCLEO PROVINCIALE DI AREZZO

Il giorno 18 maggio 2026 alle ore 15:30, presso la sede dell'OPI (Ordine Professioni Infermieristiche) di Arezzo, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione CIVES.

1. Costituzione dell'Assemblea e Presidenza

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio Direttivo, Giuseppe Zumpano, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Thomas Tori.

Il Presidente constata e dichiara:

- La regolarità della convocazione.
- La presenza dell'intero Consiglio Direttivo.
- La presenza della totalità dei volontari iscritti all'associazione.
- L'assemblea è da ritenersi validamente costituita e atta a deliberare sul seguente:

2. Ordine del Giorno

1. Approvazione modifiche allo Statuto associativo per l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e adeguamento allo Statuto della Direzione Nazionale CIVES.

3. Discussione ed Esame delle Modifiche

Prende la parola il Presidente, Giuseppe Zumpano, illustrando dettagliatamente i motivi della convocazione straordinaria. Spiega che le modifiche dell'attuale Statuto sono necessarie per ottenere l'iscrizione al RUNTS e per adeguare il testo alle direttive della Direzione Nazionale CIVES. Il Presidente dà lettura integrale del nuovo testo statutario. Segue una discussione aperta a tutti i consiglieri e ai volontari presenti.

4. Deliberazioni

L'Assemblea, dopo approfondito esame e discussione, esprimendo voto favorevole a maggioranza assoluta dei componenti:

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

1. Di approvare integralmente le modifiche allo Statuto sociale dell'Associazione CIVES Nucleo di Arezzo così come esposte e lette.
2. Di conferire pieni poteri al Presidente Giuseppe Zumpano e a tutto il Consiglio Direttivo per redigere e firmare il testo definitivo dello Statuto aggiornato.
3. Di dare mandato per provvedere alla successiva registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate e per il compimento di tutte le pratiche necessarie all'iscrizione al RUNTS.

5. Chiusura della sessione

Non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 17:00, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario (Thomas Tori)

Il Presidente (Giuseppe Zumpano)

7/12/20

STATUTO

Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria Provinciale di Arezzo– Organizzazione di Volontariato in breve “CIVES Arezzo ODV”

Art. 1 Denominazione

Il presente Statuto disciplina l'Associazione Provinciale, senza personalità giuridica denominata “Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria Provinciale di Arezzo Organizzazione di Volontariato” in breve “CIVES Arezzo ODV”.

L'Associazione è un'Organizzazione senza scopo di lucro neppure indiretto, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed opera nell'ambito del D.lvo n.117/2017 denominato “Codice del Terzo Settore”, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'associazione è costituita nel rispetto dei requisiti richiesti dalle norme ed ha carattere volontario e libero.

Art 2 Sede e Simbolo

L'Associazione ha sede legale in Arezzo via Marco Perennio, n. 24/b nel comune di Arezzo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti

Il simbolo è “un omino che corre con la fiamma”; la tutela e l'utilizzo del simbolo sono affidati all'associazione CIVES Nazionale ODV.

Art. 3 Durata

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4 Principi fondamentali

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi e, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- a) Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;

Tra le attività, rientra anche la “Formazione sanitaria interna ed esterna all'associazione”.

L'associazione, attraverso la partecipazione degli infermieri e tutti coloro che ne condividono i principi (nel presente statuto con il termine infermiere si intende infermiere e infermiere pediatrico) intende contribuire allo sviluppo della collettività per l'affermazione dei valori della solidarietà e del progresso sociale; pertanto i suoi principi ispiratori sono quelli della libertà, della pace e della democrazia, nel rispetto dei contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana. L'associazione riconosce l'elevato valore sociale del Volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento dei fini statuari. L'associazione ripudia ogni discriminazione e riconosce pari dignità a uomini e donne, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. L'associazione individua nel metodo associativo e nell'auto - formazione, gli strumenti per

la costruzione di un sistema di Protezione Civile ed educazione alla salute. L'Associazione può esercitare le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, rispetto a queste ultime:

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- e) formazione universitaria e post-universitaria;*
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*

L'associazione può, esercitare a norma dell'art.6 del CTS attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. L'individuazione puntuale di tali attività sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo a norma della Circolare n 20/2018.

Art. 5 Finalità

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale, persegue, inoltre, nell'ambito del proprio territorio le finalità dell'Associazione CIVES Nazionale ODV.

La durata delle cariche delle Associative è di 4 (quattro) anni.

Il Presidente è garante della politica del CIVES sul suo territorio, cura e controlla la gestione amministrativa e ne è il legale rappresentante.

L'Associazione è, tenuta a contribuire, in rapporto ai propri mezzi, alla realizzazione di singoli programmi di rilevanza nazionale, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Associazione CIVES Nazionale ODV

L'Associazione si costituisce per svolgere attività di volontariato, prestata gratuitamente e spontaneamente, per fini esclusivamente di solidarietà sociale.

L'Associazione si propone di tutelare il diritto alla salute, sviluppare la cultura dell'assistenza sociale e prestare assistenza socio-sanitaria a persone svantaggiate italiane ed estere, limitatamente agli aiuti umanitari, anche in collaborazione con la Protezione civile, attraverso l'aiuto volontario, l'istruzione e la formazione, in caso di necessità, di calamità naturali od altro.

L'Associazione si propone nel suo ambito di:

- 1. svolgere attività di formazione continua in Sanità;*
- 2. progettare ed erogare corsi di formazione professionale nel settore della sanità;*

3. *organizzare convegni, meeting, eventi formativi, anche in collaborazione con altri enti, tesi alla formazione del personale sanitario, sia in ambiente residenziale, che con formazione a distanza, anche svolti per il conseguimento dei crediti ECM (educazione continua in Medicina);*
4. *organizzare attività aventi ad oggetto interventi di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;*
5. *organizzare un sistema di soccorso in Italia ed all'estero, da sola e/o in collaborazione con le Istituzioni, Protezione Civile, e con le altre Associazioni operanti nel settore;*
6. *organizzare iniziative di soccorso e/o prevenzione in proprio oppure in sinergia con soggetti pubblici, privati e/o del volontariato;*
7. *partecipare alla programmazione, organizzazione, monitoraggio e verifica di qualsiasi iniziativa atta al perseguimento dello scopo sociale.*

A tal fine può partecipare ad enti ed organismi locali provinciali e regionali e organizzare iniziative culturali, formative, informative per la diffusione ed affermazione dei principi contenuti nel presente statuto anche mediante l'edizione di stampe periodiche e non.

L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l'attività della stessa, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero dei componenti previsti per Legge.

Possono aderire al CIVES tutti gli infermieri regolarmente iscritti presso unOrdine delle Professioni Infermieristiche (OPI) sul territorio nazionale che si riconoscono negli scopi statutari, possono altresì iscriversi tutte le persone fisiche senza scopo di lucro che sono interessate allo scopo dell'organizzazione stessa, e tutti coloro i quali ne fanno esplicita richiesta, condividendo le finalità della stessa, e tutti coloro i quali ne fanno esplicita richiesta, condividendo le finalità della stessa e partecipando alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze: la qualità di socio del CIVES si acquista presentando domanda di iscrizione. L'elenco soci è detenuto dal CIVES Arezzo ODV

I soci del CIVES godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche, hanno diritto ad essere informati sull'attività e a controllare l'andamento, a frequentare i locali associativi, a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse, concorrere all'elaborazione del programma delle attività, essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti stabilita dal regolamento associativo, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, hanno il dovere di rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti, svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, deliberata la domanda di adesione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, ne comunica la conferma all'interessato.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei seguenti casi:

1. *per sopravvenuti motivi di incompatibilità con il presente statuto;*
2. *per aver commesso atti in contrasto con le finalità ed il buon nome dell'Associazione come accertate gravi inadempienze o sostanziali mutamenti nell'attività dell'associato che rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell'Associazione;*
3. *per mancato pagamento della quota annuale di iscrizione;*
4. *per recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo*
5. *per il mancato rispetto del regolamento dell'Associazione*
6. *per non avere in corso l'assicurazione professionale, se prevista.*

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La perdita della qualità di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art. 7 Quota associativa

I soci hanno l'obbligo di versare la quota annua di iscrizione al CIVES Arezzo ODV, come stabilita anno per anno dall'Assemblea e tale versamento dovrà essere effettuato secondo il regolamento interno dell'Associazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

Gli Organi del "CIVES Arezzo ODV" sono:

- a) *l'Assemblea;*
- b) *il Consiglio Direttivo;*
- c) *il Presidente;*
- d) *Organo di controllo monocratico (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30, co. 2, CTS);*
- e) *Il Revisore legale o l'Organo di revisione (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30, co. 2, CTS)*

I componenti degli organi restano in carica 4 (quattro) anni, i membri uscenti possono essere nuovamente eletti

Ogni carica statutaria è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per l'espletamento della stessa, secondo le vigenti norme fiscali.

Art. 9 Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti i soci dell'Associazione.

La partecipazione è personale ed è ammessa la partecipazione per delega scritta (cui deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del delegante), sino ad un massimo di 2 (due) deleghe per ogni socio.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il 31 del mese di aprile per la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per la discussione sull'andamento delle attività associative.

All'assemblea spettano i seguenti compiti inderogabili in sede ordinaria:

- 1. nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- 2. approva il bilancio di esercizio, discute e delibera sui bilanci consuntivi, preventivi e stato patrimoniale e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;*
- 3. delibera sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;*
- 4. delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e/o dall' Organo di controllo monocratico;*
- 5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- 6. delibera sull'esclusione degli associati;*
- 7. approva i regolamenti associativi;*
- 8. delibera sulla quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo.*

In sede straordinaria:

- 1. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
- 2. delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto.*

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria che modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

L'assemblea in sede ordinaria o straordinaria è convocata dal Presidente in forma scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (non nello stesso giorno) e l'ordine del giorno, ed inviata nella forma di lettera o email ordinaria, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata a tutti gli iscritti nel libro degli associati.

L'assemblea può essere convocata se richiesta al Presidente o da almeno 3 (tre) componenti del Consiglio Direttivo o un numero di soci pari al 15%(quindici) degli iscritti, in tal caso il Presidente

deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal Presidente-dell'Organo di controllo monocratico

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal Segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti.

Ogni qualvolta nelle votazioni ci sia parità di voti, l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Art. 11 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione politico-amministrativa dell'Associazione e svolge la funzione di coordinamento della stessa: dà attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri eletti dall'assemblea tra i soci dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) eleggere tra i propri membri il Presidente;*
- b) eleggere tra i propri membri il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore Operativo;*
- c) attribuisce deleghe di settore ai soci su proposta del Presidente;*
- d) applicare le decisioni dell'Assemblea e formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;*
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;*
- f) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;*
- g) approvare la proposta del Bilancio preventivo e consuntivo e del programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*
- h) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, predisporre il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale qualora ricorrano i requisiti di legge (art14 D.lgs 117/2017);*
- i) emanare eventuali sanzioni ai soci dopo aver consultato l'Organo di Controllo monocratico;*
- j) approvare la partecipazione o l'adesione ad organizzazioni operanti nel settore del volontariato e della Protezione Civile in ambito provinciale e regionale;*
- k) propone la quota associativa annuale all'Assemblea;*
- l) delibera sulle nuove iscrizioni, sui rinnovi.*

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente o su richiesta motivata di almeno 3 (tre) componenti, si riunisce sempre in unica convocazione per mezzo e-mail, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione, con almeno 5 giorni di preavviso ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le sedute sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente. Le sedute e le deliberazioni sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Su richiesta del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo posso partecipare anche singoli soci (soprattutto se hanno deleghe di settore).

Il Consiglio Direttivo delibera, normalmente, a maggioranza semplice, per alzata di mano o mediante scrutinio segreto, come previsto dalle vigenti normative, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta al Consiglio Direttivo successivo.

In caso di dimissioni, recesso, esclusione o decadenza dalla qualità di socio dei membri del Comitato Direttivo, essi devono essere sostituiti dai non eletti; in caso non siano presenti nuovi eletti l'Assemblea dovrà eleggere i sostituti. Il nuovo membro resterà in carica per il periodo di tempo di vigenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare, a maggioranza assoluta, uno dei suoi componenti, il Presidente e gli altri componenti titolari di cariche elettive.

Nel caso di decadenza o dimissioni di un numero di membri del Consiglio Direttivo superiore alla metà il Presidente dovrà convocare l'Assemblea ordinaria, con carattere di urgenza per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

Nelle more, i membri durano in carica fino alla successiva assemblea, anche se dimissionari, per il disbrigo degli affari ordinari.

I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci o da non soci.

In caso di violazioni del presente statuto o per attività che siano in aperto contrasto con il codice deontologico, ovvero per manifesta incapacità gestionale, o ancora per gravi scorrettezze gestionali, i componenti Consiglio Direttivo devono segnalare tali scorrettezze all'Organo di controllo monocratico se presente il quale convocherà, entro 1 (uno) mese, il socio per ascoltare le ragioni di quest'ultimo e potrà proporre al Consiglio Direttivo le sanzioni che riterrà opportuno: dal richiamo scritto, la sospensione, all'espulsione.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ne esercita il coordinamento politico, sottoscrive atti e convenzioni per il perseguimento degli scopi

statutari in conformità con gli scopi statutari del CIVES Nazionale ODV e può stare altresì in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali della stessa.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, ne coordina le attività e ne convoca le sedute, predisponendo altresì l'ordine del giorno.

Il Presidente con propria ordinanza, per gravi ed urgenti motivi, ha facoltà di adottare, sempre in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; dovrà in ogni caso riferire al Consiglio Direttivo e all'Organo di Controllo monocratico, se presente, nella prima seduta utile, che dovrà deliberare la conferma del provvedimento. In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente anticipatamente al termine del mandato, il Presidente, sarà sostituito dal Vicepresidente sino a che il Consiglio Direttivo nominerà uno dei suoi membri per assumere la carica vacante in base al precedente articolo 11.

Al Presidente sono attribuiti tutti i compiti di ordinaria amministrazione dell'Associazione, in particolare:

- a) compiere presso Istituti di credito operazioni per richiedere finanziamenti;*
- b) transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli;*
- c) autorizzare e compiere operazioni presso uffici pubblici e privati.*

Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo per:

- a) acquistare, vendere o permutare immobili;*
- b) assumere mutui o finanziamenti;*
- c) obbligare l'Associazione nei confronti di terzi;*
- d) promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere a liti, transigere e nominare legali.*

Art. 13 Vicepresidente

Il Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento temporanei o su delega motivata, assumendo temporaneamente le funzioni.

In caso di assenza o impedimento temporanei del Vicepresidente o su delega motivata le sue funzioni spettano ad altro Vicepresidente scelto all'interno del Consiglio Direttivo.

Art. 14 Segretario

Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;*
- b) redigere e conservare agli atti i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.*

Art. 15 Tesoriere

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo, ferme restando le prerogative del Presidente, è responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione.

Il Tesoriere provvede ai pagamenti ed all'incasso degli introiti, rispettivamente su mandati e reversali di incasso predisposti; gestisce la tenuta dei conti correnti e della cassa.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei registri contabili dell'Associazione, provvede alla registrazione delle scritture, emette i mandati di pagamento, le reversali di incasso e predispone le bozze del Bilancio Preventivo e Consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea, per l'approvazione, nei termini statutari.

Il Tesoriere potrà avvalersi dell'ausilio di un professionista avente i requisiti previsti dalle vigenti leggi.

Art. 16 Direttore Operativo

Il Direttore Operativo è responsabile dell'organizzazione dell'attività dell'Associazione, è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Cura, in particolare tutte le articolazioni operative dell'Associazione, i rapporti tecnico organizzativi con il CIVES Nazionale ODV, i contatti operativi con il Dipartimento di Protezione Civile e con le altre istituzioni o soggetti privati per l'organizzazione dei servizi associativi.

Il Direttore Operativo è anche il Responsabile dell'Ufficio Emergenze e rappresenta l'Associazione dal punto di vista operativo, ma non ne assume la rappresentanza legale, che è esercitata a termini del presente Statuto, dal Presidente.

Lavora in collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio Emergenze Nazionale e collabora con le altre strutture di protezione civile o enti privati, proponendo soluzioni ed indirizzi operativi, ed individua con la collaborazione delle predette strutture soci che, per esperienza, capacità e preparazione possono ricoprire i vari incarichi operativi.

Art. 17 Organo di Controllo monocratico e Revisione legale dei conti

- Organo di controllo:

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

- Revisione legale dei conti.

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

Art. 18 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, che non può essere mai ripartito fra i Soci, è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) titoli pubblici e privati;
- c) lasciti o donazioni, purché accettati
- d) rendite patrimoniali.

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione deve possedere un proprio codice fiscale ed un proprio conto corrente bancario.

Art. 19 Fonti di Finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione destinate al raggiungimento degli scopi statutari sono:

1. Le quote associative;
2. contributi da CIVES Nazionale ODV; il quale può contribuire economicamente ad attività e iniziative dell'Associazione;
3. contributi di privati;
4. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
5. rimborsi derivanti da convenzioni;
6. entrate derivanti da attività commerciali o produttive, marginali;
7. contributi di organismi internazionali;
8. donazioni e lasciti testamentari;
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alla normativa vigente per gli Enti del Terzo settore.

Art. 20 Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario si svolge dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno. Il Presidente ha il compito di depositare entro il 30 giugno il Bilancio consuntivo, redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTS (e, se previste, dovrà

documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore), presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore con le modalità definite dalla normativa vigente.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a 100.000 (centomila) euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali avanzi di amministrazione per la realizzazione delle finalità statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 21 Volontari

I volontari sono associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10,00 (dieci) euro giornalieri e 150,00 (centocinquanta) euro mensili purché il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 22 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I lavoratori dell'associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In ogni caso, l'eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1(uno) a 8 (otto), da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.

Art. 23 Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Registro dei Volontari, che svolgono le loro attività in modo non occasionale tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Segretario;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo monocratico o della Revisione dei Conti, se nominati, tenuto a cura dello stesso organo e del Segretario.

Art. 24 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto, solo da un'Assemblea straordinaria appositamente convocata. In tal caso il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto al CIVES Nazionale ODV o altri enti del Terzo Settore, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

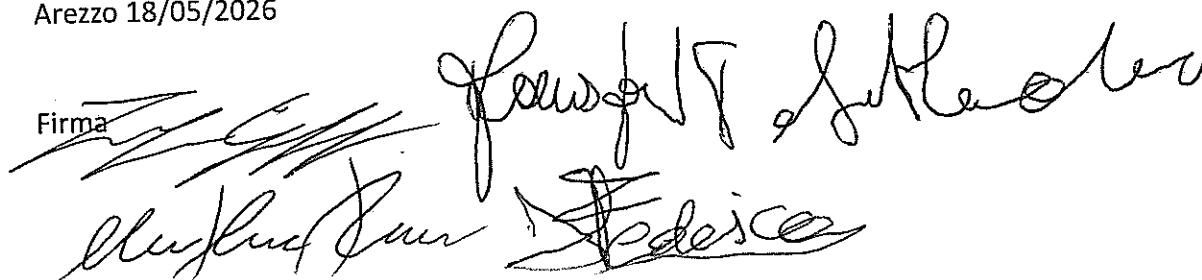
Art. 25 Norme transitorie e finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al *Codice civile* e al *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore).

Il presente Statuto è stato approvato dal consiglio direttivo su mandato dell'assemblea degli iscritti.

Arezzo 18/05/2026

Firma

The block contains several handwritten signatures in black ink. One signature is clearly legible as 'Federica'. There are other more stylized signatures, some of which appear to be 'Luigi' and 'Giovanni'.